



Titolo

ARBITRI E UFFICIALI DI GARA - CONDOTTE VIOLENTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA – DUE DISTINTE PREVISIONI – CONDOTTA CHE DA SOLA È IDONEA A PRODURRE UNA LESIONE PERSONALE – ILLECITO DI MERA CONDOTTA – CONDOTTA CUI SEGUE UNA LESIONE PERSONALE ATTESTATA CON REFERTO MEDICO AGGRAVANTE

Descrizione

Il legislatore federale ha elaborato due distinte previsioni quando sia violato il precetto di cui all'art. 35, comma 1, ossia allorché sia stato posto in essere un *“atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale ... che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara”*: a) se la condotta è solo *“idonea”* a produrre una lesione personale, è applicata la minor sanzione di cui al comma 2; in tal caso si prescinde dalla causazione di danni fisici agli ufficiali di gara poiché tale (eventuale) conseguenza rileva solo ai fini della determinazione delle sanzioni. Tale comportamento può ascriversi, quindi, tra i c.d. *“illeciti di mera condotta”*, nei quali il fatto punibile si esaurisce nel compimento dell'azione senza che rilevi l'eventuale conseguenza dell'azione medesima, conseguenza che, pertanto, non è elemento costitutivo della fattispecie punita; b) se al contrario è rinvenibile un *quid pluris* - ovvero una *“lesione personale”* attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica – opera un'aggravante di natura *“oggettiva”* ai fini della determinazione della sanzione

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 11/CFA/2023-2024/D

Presidente

Torsello

Relatore

Trentini

Riferimenti normativi

art. 35 CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0011 CFA del 21 luglio 2023 (Presidente Federale/Sig. Paolo Fiore Rinaldi)